

Città metropolitana di Torino

**D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola ad uso processo industriale alimentare, chiesta dalla Società Pasta Berruto S.p.a. Industrie Alimentari.
(pratica n. 012548 - codice utenza TO12267)**

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 961 in data 2.3.2023; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-P- 03686.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Pasta Berruto S.p.a. Industrie Alimentari – P.IVA 09009450017, con sede legale in Comune di Carmagnola, via Sommariva n. 139/141, la concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso processo industriale alimentare, (corrispondente all'uso Produzione di Beni e Servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.), in misura di 33 l/s massimi ed 1,33 l/s medi per un volume medio annuo di 42.000 mc, estratta da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Carmagnola, come identificato in premessa (nr. pr. **012548** - codice utenza **TO12267**);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare la concessione per un periodo di *anni 15* (quindici), successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999 e di ulteriori quindici anni decorrenti dal 10.8.2014, data di scadenza della concessione che si rinnova e dunque complessivamente fino al 10.8.2029;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;

6) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

(...omissis)